



Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi previsto dall'articolo 30 del decreto legge 29 novembre n. 185/2008.

L'articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, e dall'articolo 4 del dpr n. 633/1972, ai fini Iva, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni, effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Sono esonerati dalla trasmissione del modello solo gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.

Modalità e termini di presentazione del modello.

Il modello deve essere presentato all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia stessa, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del dpr n. 322/1998, e successive modificazioni.

Il modello va presentato nei seguenti termini:

- per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del dl n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato **entro il 30 ottobre 2009**;

- per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del dl n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia lo stesso 30 ottobre 2009).

In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del dl n. 185 del 2008 il modello va ripresentato entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello deve essere effettuata utilizzando il prodotto informatico reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Per i soggetti incaricati della trasmissione telematica è previsto l'obbligo esplicito di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto con l'utilizzo del prodotto informatico nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.

Chi non si adegnerà vedrà sfumare la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi stabilita dall'art. 148 del Tuir.

**Ma non è tutto poiché il monitoraggio sarà accompagnato e supportato da un massiccio piano di controlli attuato a livello territoriale.**